

Ordinanza del DEFR sui vegetali vietati

916.205.1

del 15 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,

visto l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001²
sulla protezione dei vegetali,

ordina:

Art. 1 Divieto

La produzione e la messa in commercio dei vegetali menzionati nell'allegato sono vietate.

Art. 2³

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

RU **2002** 1098

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **916.20**

³ Abrogato dal n. V 19 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Allegato
(art. 1)

**Lista dei vegetali di cui sono vietate la produzione
e la messa in commercio**

1. *Cotoneaster* Ehrh.
2. *Stranvaesia* Lindl. (= *Photinia davidiana* Cardot e *Photinia nussia* Cardot)